



# Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



## ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°42/2022

Parma, 11-04-2022

**OGGETTO: ART. 1, COMMA 10 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (NA) DEL  
"PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO  
IDROGRAFICO DEL FIUME PO" (PAI PO). APPROVAZIONE DEGLI  
AGGIORNAMENTI DELLE CARTOGRAFIE DELL'ELABORATO N. 2 DEL PAI PO  
CONSISTENTI NEL LORO ADEGUAMENTO ALLE VERIFICHE DI  
COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 3 NA TRASMESSE DALLE  
REGIONI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO AI SENSI DEL COMMA 6 DEL  
MEDESIMO ARTICOLO**

## IL SEGRETARIO GENERALE

### VISTO

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s.m.i. (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. *l* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il D. L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e, in particolare, l’art. 1 di tale provvedimento legislativo (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. *aa* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 67 e 68 del suddetto Decreto legislativo, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) ed alla procedura per l’adozione degli stessi;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;

- in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), pubblicato su G. U. n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

#### **VISTO, INOLTRE**

- la L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;
- la L. R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 112, “*Legge per il governo del territorio*”, e s.m.i.;
- la L. R. Emilia – Romagna 24 marzo 2000, n. 20, recante “*Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio*”, successivamente abrogata e sostituita dalla L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “*Disciplina regionale sulla tutela ed uso del territorio*” e s.m.i.;
- la L. R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, recante “*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*” e s.m.i.;
- la L. R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, recante “*Norme per il governo del territorio*”, successivamente abrogata e sostituita dalla L. R. 10 novembre 2014, n. 65, parimenti recante “*Norme per il governo del territorio*” e s.m.i.;
- la L. R. Liguria 4 settembre 1997, n. 36, “*Legge urbanistica regionale*” e s.m.i.;

#### **VISTI, ALTRESÌ**

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4;
- la L. R. Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n.11, recante “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*” e s.m.i.;
- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5;
- il DPR 22 marzo 1974, n.381, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*” e s.m.i.;

#### **RICHIAMATI**

- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- gli artt. 1, comma 10, 18 e 54 dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;
- gli Allegati n. 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del PAI;

#### **RICHIAMATO, INOLTRE**

- la DGR Toscana n. 599 del 31 maggio 2021, recante “*Espressione dell'intesa in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino Distrettuale relativa agli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del D.lgs. 152/2006 riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull'espressione dell'intesa regionale, di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità*”;
- la Nota della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Prot. n. PGI 2021/356431 dell’8 novembre 2021, recante “*D. Lgs. 152/2006 art. 68 c. 4.bis. Modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI. Intesa con la Regione territorialmente competente. Comunicazione*”;
- la DGR Lombardia n. 5783 del 21 dicembre 2021, recante “*Modalità di espressione dell'intesa della Regione Lombardia nei confronti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, per la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 68, comma 4bis del D. Lgs 152/2006*”;
- la DGR Emilia – Romagna n. 63 del 24 gennaio 2022, recante “*Espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 68, comma 4bis, del D.lgs. n. 152/2006 sugli aggiornamenti delle cartografie dell'Elaborato n. 2 del PAI Po*”.
- il Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo e della Costa della Regione Veneto n. 88 del 22 marzo 2022, recante “*Espressione dell'Intesa della Regione del Veneto all'approvazione degli aggiornamenti delle cartografie dell'Elaborato n.2 del PAI Po consistenti nel loro adeguamento alle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 comma 3 NA trasmesse dalle Regioni del bacino idrografico del Po ai sensi del comma 6 del medesimo articolo e che sono stati approvati dalle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 18 del PAI entro il 17 luglio 2020*”, adottato in conformità alla DGR Veneto n. 1306 del 28 settembre 2021 (“*Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio. Modifica delle procedure regionali stabilite dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR n. 691/2011. D. Lgs. 152/2006, art. 67*”);
- La DGR Valle d'Aosta n. 298 del 21 marzo 2022, recante “*Individuazione del coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e, in sua sostituzione, del dirigente della struttura opere idrauliche, quali soggetti deputati ad esprimere l'intesa da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta in seno alla conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po relativamente agli atti di cui all'articolo 68, comma 4bis del d.lgs. 152/2006.*”;

## **RICHIAMATO, ALTRESÌ**

- l'art. 9 (*Efficacia temporale del PGRA. Riesame ed aggiornamento*) della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 (come integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016);

## **PREMESSO CHE**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (successivamente modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) ha ripartito l'intero territorio nazionale in 7 *distretti idrografici* (art. 64), tra i quali il *Distretto idrografico del fiume Po* che comprende, tra gli altri, il bacino idrografico del fiume Po, ed ha previsto (art. 63) che in ciascun Distretto idrografico sia istituita un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della Sezione I della Parte Terza di tale Decreto. In base al medesimo art. 63, destinata a sostituire le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, presenti nell'ambito di ciascun Distretto, delle quali è stata pertanto

prevista la soppressione;

- l'art. 67, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito in particolare che l'Autorità di bacino distrettuale è competente all'adozione di *piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* (competenza già a suo tempo attribuita alle preesistenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali dall'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267);
- nella vigenza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po aveva adottato, con riguardo alla porzione di tale bacino idrografico chiusa all'incile del Po di Goro, il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (PAI del Po), approvato con DPCM 24 maggio 2001. Detto stralcio del Piano di bacino del Po persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- tra gli Elaborati del PAI del Po figurano, in particolare, l'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) e parimenti gli Allegati di tale Elaborato, tra i quali gli Allegati 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) hanno contenuti di carattere cartografico;
- l'art. 1, comma 10 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*, di seguito anche brevemente definite NA) del PAI ha previsto che l'Autorità di bacino adotti una procedura di aggiornamento semplificata (da effettuarsi mediante Deliberazione del Comitato Istituzionale) di alcuni degli Elaborati che compongono detto stralcio del Piano di bacino del Po, tra cui figura il già citato Elaborato n. 2;
- in particolare, è stato previsto che anche per gli aggiornamenti degli Allegati n. 4 e 4.1 che l'Autorità deve effettuare a norma dell'art. 18, comma 4 NA (articolo richiamato anche, per quanto concerne le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato di cui all'Allegato 4.1, dall'art. 54 delle stesse NA) in conseguenza degli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo 18 si utilizzi la procedura di cui all'art. 1, comma 10 NA;
- la medesima procedura deve poi essere utilizzata per gli aggiornamenti dei suddetti Allegati dell'Elaborato n. 2 consequenti agli approfondimenti definiti ai sensi delle Intese per l'attuazione del PAI da parte dei PTCP stipulate, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., tra l'Autorità di bacino del fiume Po, le Province di Genova, Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia e le Regioni territorialmente competenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI;

## **CONSIDERATO CHE**

- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, questa Autorità di bacino distrettuale è definitivamente subentrata alla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po nelle competenze relative alla gestione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico da quest'ultima a suo tempo adottati ed ha iniziato un riesame di detti Piani, anche al fine della necessità di aggiornarli ed adeguarli al mutato contesto legislativo intervenuto successivamente alla loro entrata in vigore;
- con specifico riguardo agli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 del PAI e degli Allegati dello stesso in precedenza menzionati consequenti agli adempimenti di cui agli artt. 18 e 54 delle NA, a seguito di una ricognizione delle attività poste in essere dalla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po è stato riscontrato che, successivamente all'entrata in vigore del PAI, non sono state adottate Deliberazioni del Comitato Istituzionale ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 10 NA con riguardo ad aggiornamenti cartografici dei suddetti Elaborati del PAI consequenti a verifiche di compatibilità redatte in conformità al comma 3 dell'art. 18 NA e trasmesse dalle Regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
- a seguito del riscontro di cui al punto precedente, la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità ha provveduto, in collaborazione con le Regioni territorialmente interessate dal PAI del Po, a verificare con esito positivo la piena conformità ai contenuti del comma 3 del medesimo articolo di

tutte le verifiche di compatibilità ricevute e, di conseguenza, l'efficacia dei relativi aggiornamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 NA;

- di conseguenza, per questa Autorità di bacino distrettuale sussiste la necessità, di procedere, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 10 delle NA del PAI del Po, ad una formale presa d'atto dei suddetti aggiornamenti ed alla conseguente approvazione dell'adeguamento delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po ai contenuti delle verifiche di compatibilità trasmesse dalle Regioni a norma dell'art. 18 comma 6 delle NA del PAI;

### **ATTESO CHE**

- il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del DL n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi 4bis e 4ter, a norma dei quali la competenza ad approvare gli aggiornamenti dei PAI emanati dalle sopprese Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo è stata attribuita ai Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali, con la precisazione che gli stessi dovessero esercitare tale potestà d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza Operativa e, inoltre, nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica;

- si deve pertanto ritenere, anche alla luce di quanto precisato nella nota del MiTE assunta agli atti di questa Autorità con prot. 4822 del 17 giugno 2021, che l'adeguamento delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po conseguente all'acquisizione delle verifiche di compatibilità trasmesse dalle Regioni al presente Decreto debba essere approvata con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge indicate al punto precedente;

### **ATTESO ALTRESÌ CHE**

- in conformità alle norme legislative regionali richiamate in precedenza, applicate dai Comuni delle Regioni territorialmente interessate dal PAI del Po, nell'ambito delle procedure di adozione di strumenti urbanistici o di loro varianti ai sensi del comma 2 dell'art. 18 delle NA del PAI Po sono state osservate in ogni caso modalità di partecipazione idonee a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2, come previsto dal comma 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- anche la porzione della Provincia Autonoma di Trento compresa nel Distretto idrografico del fiume Po è stata interessata dalla individuazione e perimetrazione delle aree in dissesto di cui ai citati Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po approvato con il DPCM 24 maggio 2001;

- al riguardo, il comma 13 dell'art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI-Po ha stabilito espressamente che *“alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del DPR 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come modificato dal D. Lgs 11 novembre 1999, n. 463”*;

- ad integrazione della disposizione di cui al punto precedente, con specifico riguardo alle procedure di aggiornamento del PAI-Po di cui all'art. 18 delle NA, il comma 10 di tale articolo stabilisce che *“nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e dalle relative norme di attuazione”*;

- in coerenza con quanto stabilito dalle norme del PAI in precedenza richiamate, a partire dalla predisposizione della *Carta di sintesi geologica provinciale*, approvata con DGP n. 2813 del 23

ottobre 2003 in conformità alla legge provinciale n. 7 del 7 agosto 2003, la gestione e la disciplina delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico presenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (ivi comprese le aree in dissesto a suo tempo individuate nell'ambito del PAI-Po) è stata oggetto di strumenti di pianificazione adottati dalla Provincia stessa in coerenza con le previsioni del proprio Statuto. Per il tramite di tali strumenti la Provincia ha anche proceduto agli aggiornamenti periodici delle suddette aree, sulla base di verifiche e studi effettuati dall'Amministrazione provinciale nella gestione del territorio;

- le metodologie tecniche utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento per le finalità di aggiornamento dell'individuazione e perimetrazione delle aree in dissesto presenti sul proprio territorio differiscono, tuttavia, da quelle a suo tempo utilizzate per la predisposizione degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI e ciò ha condotto a differenze sostanziali nella riproduzione degli aggiornamenti delle aree in dissesto nell'ambito delle cartografia della pianificazione provinciale di Trento per la gestione della pericolosità e del rischio idrogeologico rispetto a quella del PAI-Po;
- pur a mente dell'esigenza di assicurare alla Provincia Autonoma di Trento la piena autonomia della definizione e gestione degli aggiornamenti cartografici delle aree in dissesto presenti nel proprio territorio, in coerenza con le previsioni in materia derivanti da leggi di rango costituzionale ed altresì con le richiamate disposizioni delle stesse NA del PAI-Po, sussiste per l'Autorità di bacino distrettuale la necessità di assicurare comunque l'aggiornamento degli elaborati cartografici del PAI-Po sopra menzionati anche con riguardo alle aree comprese nel territorio della suddetta Provincia Autonoma, in virtù del carattere di *strumento conoscitivo* che l'art. 65 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuisce comunque al Piano di bacino distrettuale, del quale il PAI rappresenta uno stralcio. Tale necessità è collegata, in particolare, alla stretta relazione esistente tra la pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico, di cui alla Parte terza del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e la pianificazione distrettuale relativa alla gestione del rischio di alluvioni prevista e disciplinata dal D. lgs. n. 49/2010 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Europea Alluvioni*), che pure costituisce parte integrante della pianificazione di bacino distrettuale, al pari del PAI;
- per le ricordate finalità di carattere conoscitivo proprie della pianificazione di bacino distrettuale (connesse anche alla predisposizione di ulteriori stralci di Piano) appare quindi necessario procedere ad un'attività congiunta tra la Segreteria tecnico operativa e la Provincia Autonoma di Trento volta a garantire il recepimento nei citati Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po delle risultanze degli aggiornamenti successivi all'entrata in vigore del PAI-Po effettuati da detta Provincia rispetto alle aree a suo tempo individuate e perimetrerate nell'ambito di tali elaborati cartografici con riguardo al territorio di sua competenza;

## **ACQUISITI**

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 68 comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 23 marzo 2022;
- le intese regionali, espresse a norma del suddetto comma 4bis dell'art. 68 con le modalità (per le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Valle d'Aosta l'intesa è stata espressa verbalmente da parte dei rappresentanti regionali in sede di CO. Per le Regioni Veneto ed Emilia – Romagna l'intesa è stata espressa con gli specifici provvedimenti regionali richiamati in precedenza) stabilite dagli atti regionali indicati in premessa;

## **RITENUTO, PERTANTO, CHE**

- sussistano ora i requisiti che rendono possibile procedere alla approvazione dell'aggiornamento delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po consistente nel loro adeguamento ai contenuti delle verifiche di compatibilità trasmesse dalle Regioni a norma dell'art.18 comma 6 delle NA del PAI,

**P. Q. S.**

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

*(Approvazione degli aggiornamenti delle tavole cartografiche degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI del Po in adeguamento alle risultanze delle verifiche di compatibilità trasmesse dalle Regioni ai sensi del comma 6 dell'art. 18 delle NA del PAI medesimo)*

1. Sono approvati gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui agli Allegati 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (“*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*” ) del PAI del Po conseguenti al recepimento delle risultanze delle verifiche di compatibilità di cui al comma 3 dell'art. 18 delle NA del suddetto PAI trasmesse dalle Regioni territorialmente interessate dal PAI medesimo in ottemperanza al comma 6 del medesimo articolo, per i quali non è stata a suo tempo adottata dalla soppressa Autorità di bacino del fiume Po la Deliberazione del Comitato Istituzionale prevista dall'art. 1, comma 10 delle citate NA e che sono stati approvati dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell'art. 18 del PAI entro il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120)  
2. Per le finalità di aggiornamento delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione* del PGRA distrettuale eventualmente conseguenti agli adeguamenti degli Elaborati del PAI di cui al comma precedente, trova applicazione la procedura prevista dai commi 5 ss. dell'articolo 9 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, come modificato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016.

### **ARTICOLO 2**

*(Pubblicazione del Decreto)*

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo [https://www.adbpo.it/PAI/PAI\\_DissestiPo/Dissesto2020/](https://www.adbpo.it/PAI/PAI_DissestiPo/Dissesto2020/) e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

### **ARTICOLO 3**

*(Adempimenti della Segreteria tecnico operativa conseguenti al presente Decreto)*

1. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente articolo 2 la Segreteria tecnico operativa procederà all'aggiornamento materiale delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI, adeguandole agli aggiornamenti di cui all'art.1 del presente Decreto. Dette cartografie sono rese disponibili sul sito di questa Autorità, consultabile al seguente indirizzo: [https://www.adbpo.it/PAI/PAI\\_DissestiPo/Dissesto2020/](https://www.adbpo.it/PAI/PAI_DissestiPo/Dissesto2020/)

### **ARTICOLO 4**

*(Disposizioni per la Regione Autonoma Valle d'Aosta)*

1. Sono fatte salve, in ogni caso, le prerogative per l'attuazione del PAI riconosciute alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli aggiornamenti del PAI di cui al presente Decreto ai sensi del proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

### **ARTICOLO 5**

*(Disposizioni per la Provincia Autonoma di Trento)*

1. Salve, in ogni caso, le prerogative per l'attuazione del PAI riconosciute alla Provincia Autonoma di Trento per i territori di propria competenza ai sensi del proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, al fine di recepire nel PAI, per le finalità conoscitive proprie della pianificazione di bacino distrettuale, gli aggiornamenti delle aree incluse nelle cartografie

dell'Elaborato n. 2 disposti da detta Provincia Autonoma successivamente all'entrata in vigore del PAI stesso, si promuove l'avvio di un attività congiunta tra l'Autorità di bacino distrettuale e la suddetta Provincia Autonoma finalizzata a definire le modalità più congrue (anche sotto il profilo tecnico) per pervenire all'aggiornamento degli Allegati 4 e 4,1 del citato Elaborato n. 2 per la parte relativa al territorio della Provincia stessa.

2. La presa d'atto degli aggiornamenti di cui al comma precedente sarà effettuata da questa Autorità a seguito dell'espletamento dell'attività ivi menzionata, con modalità comunque coerenti con le previsioni di cui all'art. 68 comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Il Segretario Generale**  
(Meuccio Berselli)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Meuccio Berselli)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.